



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Dipartimento Infrastrutture e Mobilità**

Via Gazzoletti, 33 – 38122 Trento

T +39 0461 497661**F** +39 0461 497470**pec** dim@pec.provincia.tn.it**@** dim@provincia.tn.it**Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali**

Via don G. Grazioli, 1 - Palazzo Verdi – 38122 Trento

T +39 0461 496269**F** +39 0461 496224**pec** dip.org.pers@pec.provincia.tn.it**@** dip.org.pers@provincia.tn.it

Spettabili

Direzione generale della Provincia

Dipartimenti

Servizi

Agenzie

Unità di missione Strategica e Semplice

Enti Strumentali della Provincia

D330/1.1-2010-70

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: *“Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018”*: modificazioni all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

Gli articoli 30, 31, 32 del capo VII della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018”, pubblicata sul B.U. n. 52/I-II del 29.12.2017, numero straord. n. 2 ed entrata in vigore il 30 dicembre 2017, recano disposizioni modificative dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

In particolare, l'art. 30 apporta modificazioni agli articoli 1, 3, 16, 17, 19, 22, 26, 31, 32, 73 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ed inserisce l'art. 12 bis nella medesima legge, l'art. 31 modifica l'art. 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 ed infine l'art. 32 reca modificazioni dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

Le predette disposizioni rispondono ad esigenze di semplificazione, chiarezza interpretativa e di recepimento del diritto nazionale, tenuto altresì conto della recente norma di attuazione di cui al decreto legislativo n. 162 del 2017, che autorizza la Provincia autonoma di Trento ad adottare interventi in materia di lavori e contratti pubblici per agevolare la partecipazione agli

appalti delle piccole e medie imprese, in quanto importanti fonti di competenze imprenditoriali, di innovazione e di occupazione.

Si espongono di seguito gli specifici contenuti delle disposizioni contenute nel capo VII della legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018, secondo il seguente schema:

Disposizioni normative	Argomenti	Pag.	
MODIFICHE ALLA L.P. n. 2 DEL 2016	art. 30 lp 17/2017	<i>Titolo breve della legge</i>	2
		<i>Attività consultiva per gli affidamenti di servizi e forniture</i>	3
		<i>Criteri ambientali minimi</i>	4
		<i>Criteri di aggiudicazione</i>	5
		<i>Offerta economicamente più vantaggiosa</i>	6
		<i>Elenco unico degli operatori economici</i>	8
		<i>Procedura di aggiudicazione</i>	9
		<i>Subappalto</i>	10
		<i>Garanzia per la partecipazione</i>	12
		<i>Clausola sociale</i>	13
		<i>Disciplina transitoria in materia di mezzi di comunicazione elettronici</i>	14
		<i>Disciplina transitoria in materia di criteri ambientali minimi</i>	16
		<i>Disciplina transitoria in materia di elenco unico degli operatori economici</i>	17
<i>Disciplina transitoria in materia di subappalto</i>	18		
<i>Disciplina transitoria in materia di criteri di aggiudicazione, garanzia provvisoria e clausole sociali</i>	19		
MODIFICHE ALLA L.P. n. 23 DEL 1990	art. 31 lp 17/2017	<i>Disposizioni in materia di aggregazione dei fabbisogni</i>	19
MODIFICHE ALLA L.P. n. 26 DEL 1993	art. 32 lp 17/2017	<i>Tutela dei lavoratori</i>	22
		<i>Elenco prezzi</i>	24
		<i>Nuove soglie comunitarie</i>	25
		<i>Bandi tipo</i>	25

MODIFICHE ALLA L.P. 2/2016

Titolo breve della legge

Art. 1 L.p. 2/2016
Oggetto e finalità

1. Questa legge detta disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri soggetti individuati dall'articolo 5, ai fini del

recepimento nell'ordinamento provinciale, nei limiti delle competenze legislative provinciali, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. **Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016".**

2. Questa legge, la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990), i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture costituiscono l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

3. Questa legge è volta ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti di contratti ambientale, di tutela della salute, di formazione professionale sul lavoro e di promozione di iniziative a carattere sociale.

4. Questa legge favorisce l'attuazione di misure volte a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell'ambiente e del benessere degli animali, l'assunzione di persone con disabilità o svantaggiate, anche tramite il ricorso a particolari condizioni di esecuzione dell'appalto o della concessione.

5. Dove non è diversamente previsto gli articoli di questa legge si riferiscono agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria.

Il comma 1 dell'art. 30 L.p. 17/2017 prevede un "titolo breve" che consente di citare la legge provinciale n. 2 del 2016 in modo abbreviato e maggiormente comprensibile.

In sintesi

Titolo breve della L.p. 2/2016: "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016".

Attività consultiva per gli affidamenti di servizi e forniture

Art. 3 L.p. 2/2016

Centralità della progettazione

1. Il progetto per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di forniture e di servizi rappresenta lo strumento principale per perseguire le finalità di questa legge. Il progetto assicura il migliore rapporto qualità/prezzo della prestazione di lavori, di servizi o di forniture e individua gli aspetti economici e qualitativi per l'aggiudicazione e le condizioni di esecuzione dell'appalto, nel rispetto degli obiettivi e dei principi di questa legge. Il progetto si riferisce alla minima unità autonoma e funzionale e prevede la ripartizione in lotti, ai sensi dell'articolo 7. Il progetto assicura la qualità e l'efficacia della prestazione in relazione alle risorse messe a disposizione e la rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione.

2. Si definisce minima unità autonoma e funzionale un lavoro, un servizio o una fornitura fruibile direttamente e indipendentemente dalla realizzazione di altri lavori, nel caso di appalti o concessioni di lavori, dall'acquisizione di altri servizi, nel caso di appalti o concessioni di servizi, o da altre forniture, nel caso di appalti di forniture, e la cui sostenibilità economica è garantita da adeguate risorse finanziarie.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici promuovono la qualità delle opere pubbliche, anche attraverso lo strumento del concorso di progettazione, valorizzando l'elemento architettonico.

~~3 bis. Il parere tecnico-amministrativo del comitato di cui all'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è richiesto nelle procedure per l'affidamento di forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia europea, aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando la Provincia è amministrazione aggiudicatrice o quando la Provincia eroga contributi o finanziamenti comunque denominati, a carico del bilancio provinciale, per l'acquisto dei servizi o delle forniture. Il comitato è integrato con diritto di voto dal dirigente della struttura provinciale competente nella materia oggetto del contratto.~~

Il comma 2 dell'art. 30 L.p. 17/2017 **abroga** il comma 3 bis dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, che prevedeva l'espressione del parere del Comitato tecnico, di cui all'articolo

55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, nelle procedure per l'affidamento di forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia europea, aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando la Provincia era amministrazione aggiudicatrice o quando la Provincia erogava contributi o finanziamenti comunque denominati, a carico del bilancio provinciale, per l'acquisto dei servizi o delle forniture. Ne consegue che nelle procedure sopra indicate non è più necessario acquisire il preventivo parere del comitato di cui all'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

In sintesi

Nessuna novità per i lavori pubblici.

Per l'affidamento di servizi e forniture NON è più richiesto il preventivo parere del comitato tecnico amministrativo, di cui all'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

Criteri ambientali minimi

Art. 12 bis L.p. 2/2016

Disposizioni con finalità di tutela ambientale in materia di contratti pubblici

1. Nel conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendere entro dieci giorni dalla richiesta, con propria deliberazione, può prevedere l'applicazione progressiva o differita delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti che le amministrazioni aggiudicatrici devono inserire nella documentazione progettuale e di gara ai sensi della disciplina statale, o introdurre specifiche tecniche, clausole contrattuali o criteri premianti diversi.

Il comma 3 dell'art. 30 L.p. 17/2017 inserisce l'art. 12 bis nella legge provinciale n. 2 del 2016 in materia di criteri ambientali minimi.

A seguito delle ultime modifiche intervenute il codice – nazionale - dei contratti pubblici, per la finalità di tutela dell'ambiente, prevede l'obbligo di applicare i "criteri ambientali minimi" all'intero valore a base d'asta, per gli affidamenti di qualunque importo. In particolare, con diversi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le specifiche tecniche e le clausole contrattuali da inserire nella documentazione progettuale e di gara, nonché i criteri premianti da considerare come elementi di valutazione dell'offerta. I suddetti decreti concernono diverse categorie merceologiche.

Per le imprese la conversione verso sistemi di produzione sostenibile rappresenta un processo costoso e richiede tempi non sempre brevi.

Al fine di evitare l'esclusione di imprese dagli appalti pubblici, nonché in attesa di chiarimenti interpretativi da parte del Tavolo di Coordinamento, formato dai rappresentanti del Ministero, dai rappresentanti di ogni Regione e delle Province autonome e istituito per l'attuazione dei criteri ambientali minimi, la disposizione introduce la possibilità, per la Giunta provinciale, di prevedere l'applicazione progressiva dei criteri ambientali minimi oppure di derogare a tali criteri o di differirne l'applicazione, nel rispetto delle finalità di tutela dell'ambiente imposte dalla normativa statale.

Per quanto riguarda la disciplina transitoria il comma 14 della L.p. 17/2017 precisa che "fino alla data individuata, anche in modo progressivo, dalla deliberazione prevista dall'articolo 12 bis, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dalla disciplina statale".

In sintesi

La Provincia ha la possibilità di modificare con deliberazione della Giunta provinciale i criteri ambientali minimi previsti dai decreti ministeriali, indicando percentuali o soglie diverse, oppure di differirne l'applicazione sospendendo di fatto l'applicabilità nell'ambito degli appalti provinciali.

In mancanza di modifiche o di differimenti si applicano i criteri ambientali minimi adottati dallo Stato.

Criteri di aggiudicazione

Art. 16 L.p. 2/2016
Criteri di aggiudicazione

1. ~~Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4~~ **dai commi 2, 3 e 4**, i contratti pubblici previsti da questa legge sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17, comma 1.
2. Quando l'importo stimato dall'amministrazione è superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - a) i contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva;
 - b) gli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura e per tutti i servizi di natura tecnica;
 - c) i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
3. Gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore a 2.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si applica la legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Possono altresì essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso i lavori previsti dall'articolo 33.1, comma 2, lettera d), della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.
4. I servizi e le forniture possono essere **motivatamente** aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso quando, alternativamente:
 - a) l'importo stimato dall'amministrazione non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
 - b) l'importo stimato dall'amministrazione è inferiore alla soglia europea e i servizi e le forniture sono caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;**b bis) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato.**
5. L'amministrazione aggiudicatrice può determinare il costo ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Il costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, come definiti dall'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE.
6. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Il comma 4 dell'art. 30 L.p. 17/2017 modifica l'articolo 16 della legge provinciale n. 2 del 2016 in ordine ai criteri di aggiudicazione.

In particolare, viene prevista un'ulteriore ipotesi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, nel caso di forniture, a prescindere dall'importo, che presentano caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. Il nuovo comma 4 prevede inoltre che, in ogni caso, è fatto obbligo all'amministrazione aggiudicatrice di motivare il ricorso al criterio del prezzo più basso.

Le modifiche di cui all'art. 16 L. p. 2/2016 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della L.p. 17/2017 (30 dicembre 2017).

In sintesi

Le forniture, a prescindere dall'importo, che presentano caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato possono essere aggiudicate con il criterio del prezzo più basso.

Il ricorso al criterio del prezzo più basso deve essere sempre motivato.

Le modifiche di cui all'art. 16 L. p. 2/2016 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della L.p. 17/2017 (30 dicembre 2017).

Offerta economicamente più vantaggiosa

Art. 17 L.p. 2/2017

Critero dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto. Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento.

2. Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di taluni servizi o impone un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per i servizi indicati nell'articolo 16, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di attuazione.

3. Con riferimento agli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del contratto. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive e debitamente motivate l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi di valutazione in ordine decrescente d'importanza.

4. Nelle concessioni l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi in ordine decrescente d'importanza. Se l'amministrazione aggiudicatrice riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l'amministrazione aggiudicatrice può, in via eccezionale, modificare l'ordine degli elementi di aggiudicazione per tenere conto di questa soluzione innovativa. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine d'importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE, o pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, della medesima direttiva. La modifica dell'ordine non deve dare luogo a discriminazioni.

5. Gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono, a titolo esemplificativo:

a) la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;

b) le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle prestazioni;

b bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto;

b ter) negli affidamenti per l'acquisizione di forniture, le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni;

c) l'impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti;

d) la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell'esecuzione del contratto, su aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara;

e) la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto;

f) l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui è realizzata l'opera;

g) l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dal regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche in una logica d'integrazione e miglioramento del piano di sicurezza;

- h) la durata della realizzazione dell'opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto dalla lettera g);
- i) la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e stage con premialità differenziata, se non retribuiti;
- j) la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;
- k) il coinvolgimento da parte del concorrente di giovani professionisti o imprese di nuova costituzione nelle procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l'esecuzione di lavori o servizi;
- l) l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, con riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno; è valutata, inoltre, la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;
- m) il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese;
- n) l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
- o) elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- p) nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- q) nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l'utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- r) le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;
- r bis) per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi o forniture, il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, quando l'aggiudicatario esegue il contratto con l'impiego di tali lavoratori ai sensi dell'articolo 32, comma 3;**
- s) la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi;
- t) negli incarichi di progettazione, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a s), l'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto a essere suddiviso in lotti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione;
- u) in caso di concessioni, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a t), la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
- v) la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio da certificazioni - acquisite o il cui processo è avviato - quali "Family audit" o equivalenti;
- v bis) il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione indicati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).**

I commi 5, 6 e 7 dell'art. 30 L.p. 17/2017 apportano modificazioni al comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016, prevedendo alcuni ulteriori elementi di valutazione che possono essere considerati ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare:

- con il comma 5 viene inserita la nuova lettera b ter) al comma 5 dell'articolo 17, riguardante le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni;

- con il comma 6 viene inserita la nuova lettera r bis) al comma 5 dell'articolo 17, inerente il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, utilizzabile per gli affidamenti di servizi e di forniture quando nei documenti di gara sia imposta l'esecuzione dell'appalto con l'impiego di tali lavoratori.

La disposizione intende rafforzare l'obiettivo perseguito con l'inserimento, negli atti di gara, della clausola sociale prevista dall'articolo 32, comma, 3 della L.p. n. 2/2016, garantendo che l'impiego dei lavoratori svantaggiati non sia solo preordinato all'aggiudicazione della commessa ma sia orientato a un reale reinserimento nel mondo lavorativo;

- con il comma 7 viene inserita la nuova lettera v bis) al comma 5 dell'articolo 17, riguardante il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione di cui al D.lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

In sintesi

Sono previsti alcuni ulteriori elementi di valutazione che possono essere considerati ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come sopra indicati.

Elenco unico degli operatori economici

Art. 19 L.p. 2/2017

*Elenco degli operatori economici per l'affidamento **di lavori**, di servizi e di forniture*

*1. Al di fuori delle ipotesi di ricorso al mercato elettronico, per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento **di lavori**, di servizi e di forniture, a esclusione delle forniture attinenti e funzionali all'esecuzione di lavori in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la Provincia predispone un apposito elenco telematico aperto di operatori economici, ~~cui le amministrazioni aggiudicatrici possono accedere direttamente~~. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.*

2. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesta l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti d'idoneità professionale.

Il comma 8 dell'art. 30 L.p. 17/2017 prevede l'istituzione di un elenco unico degli operatori economici anche per i lavori pubblici, come già stabilito per i servizi e le forniture dall'art. 19 della L.p. 2/2016, valevole per tutte le amministrazioni aggiudicatrici.

La modifica normativa è volta garantire una maggiore efficienza nella scelta delle imprese da invitare negli affidamenti di importo inferiore a 2 milioni di euro, favorendo la ripartizione temporale delle occasioni di affidamento tra tutti gli operatori economici idonei.

Ai sensi dell'art. 73 comma 7 della L.p. 2/2016, come modificato con la legge provinciale in commento, l'attivazione dell'elenco è rinviata alla data individuata con delibera della Giunta provinciale, anche in modo differenziato con riferimento alle diverse sezioni dell'elenco degli operatori economici. La medesima deliberazione potrà altresì prevedere un'estensione graduale alle amministrazioni aggiudicatrici dell'obbligo di utilizzo dell'elenco unico degli operatori economici. Fino alla data individuata nella suindicata deliberazione, continua ad applicarsi, per i lavori pubblici, l'art. 54 del regolamento di attuazione della L.p. n. 26/93.

In sintesi

E' prevista l'istituzione dell'elenco unico degli operatori economici anche per i lavori pubblici, come già stabilito per i servizi e le forniture, valevole per tutte le amministrazioni aggiudicatrici.

L'attivazione dell'elenco è rinviata alla data individuata con delibera della Giunta provinciale, anche in modo differenziato con riferimento alle diverse sezioni dell'elenco degli operatori

economici. La medesima deliberazione potrà altresì prevedere un'estensione graduale alle amministrazioni aggiudicatrici dell'obbligo di utilizzo dell'elenco unico degli operatori economici. Fino alla data individuata nella suindicata deliberazione continua ad applicarsi, per i lavori pubblici, l'art. 54 del regolamento di attuazione della L.p. n. 26/93.

Procedura di aggiudicazione

Art. 22 L.p. 2/0216

Verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare

1. Per semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e diminuire il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici non verificano il possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici nel corso delle procedure di gara, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiedendo entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria all'aggiudicatario.

3. Nelle procedure ristrette in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero dei candidati invitati a presentare offerta, le amministrazioni aggiudicatrici verificano, in sede di offerta, il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal bando di gara in capo agli offerenti, con le modalità di cui al comma 2.

4. Per la partecipazione alle procedure, l'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale, specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito, e allega la documentazione prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito.

L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico o l'impresa ausiliaria che si trovano in una situazione che comporta l'esclusione sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione.

5. Per le procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE. Per le procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici individuano modalità semplificate per le dichiarazioni previste da questo articolo. Resta ferma la possibilità per l'operatore di utilizzare il DGUE.

6. Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare, le amministrazioni aggiudicatrici applicano il soccorso istruttorio nei casi previsti dalla normativa vigente.

7. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, le amministrazioni aggiudicatrici annullano l'aggiudicazione, procedono all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, e alla segnalazione del fatto ad ANAC e, nel caso in cui l'operatore economico sia stato selezionato da elenchi telematici, alla sospensione per un periodo di due mesi. Le amministrazioni aggiudicatrici non procedono alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta.

8. omissis

9. L'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

9 bis. L'aggiudicazione non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice, è dichiarata al termine della procedura di gara e diventa efficace dopo le verifiche previste dal comma 2.

Il comma 9 dell'art. 30 L.p. 17/2017 inserisce il comma 9 bis nell'art. 22 della legge provinciale n. 2 del 2016, prevedendo - in analogia con quanto già previsto dalla normativa provinciale in materia di lavori pubblici - che l'aggiudicazione sia dichiarata al termine della procedura di gara, senza che sia necessaria una successiva approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice e che diventi efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti al fine della partecipazione alla gara in capo all'aggiudicatario.

In sintesi

La disposizione prevede che al termine della procedura di gara sia dichiarata l'aggiudicazione, senza necessità di successiva approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti al fine della partecipazione alla gara in capo all'aggiudicatario.

Subappalto

Art. 26 L.p. 2/2016

Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto

1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente, con il relativo importo, e le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni e lavorazioni, appartenenti a qualsiasi categoria, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. **La fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara.** Per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è soggetto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;

b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di

eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;

c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;

d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione; e bis) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto se il criterio di aggiudicazione dell'appalto non è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, prima della stipula del contratto di appalto o di concessione l'affidatario deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Il contraente principale deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

~~4. In caso di subappalto, le lavorazioni o le prestazioni indicate nel comma 2, lettera a), sono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto.~~

4. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che

economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.

5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la amministrazione aggiudicatrice, sentito il dell'esecuzione, verifica l'effettiva applicazione di questo comma.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata.

7. Fermi restando gli obblighi informativi, di pubblicità e di trasparenza, l'amministrazione aggiudicatrice che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 73, comma 11, di questa legge e dell'articolo 118, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblica nel suo sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari.

8. L'amministrazione aggiudicatrice rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti previsti dal comma 2, nel rispetto della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992); il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di i 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa.

9. I commi da 1 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione, quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Si applicano anche alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

10. Ai fini di quest'articolo è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro. L'affidatario deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

11. Il fornitore dell'affidatario e del subappaltatore, e il subcontraente indicato nel comma 10, possono comunicare all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'affidatario il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici non accettano cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare ai sensi del comma 2, lettera a).

13. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore e ogni altro aspetto necessario all'applicazione di questo articolo.

Il comma 10 dell'art. 30 L.p. 17/2017 la modifica chiarisce alcuni aspetti della disciplina provinciale in materia di subappalto, contenuta nell'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016.

In particolare, al comma 1 dell'art. 26 della L.p. 2/2016 precisa che la fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente, ad eccezione dei casi espressamente previsti negli atti di gara.

La modifica al comma 1 dell'art. 26 L. p. 2/2016 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della L.p. 17/2017 (30 dicembre 2017).

Inoltre, viene sostituito il comma 4 dell'art. 26 della L.p. 2/2016. In tal modo è eliminata la precedente espressione "per intero e con un unico contratto" che, pur volta ad evitare l'eccessivo frazionamento delle lavorazioni subappaltate, aveva peraltro dato adito a vari dubbi interpretativi.

Il nuovo comma 4 dell'art. 26 l.p. 2/2016 stabilisce come deve essere specificato, nella richiesta di autorizzazione del subappalto e nel contratto di subappalto, l'ambito operativo di ciascun subappalto, sia in termini prestazionali che economici, mediante:

- l'indicazione del soggetto esecutore (CHI),
- la descrizione delle lavorazioni oggetto del subappalto (COSA) indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo (COME),
- l'individuazione delle singole aree di esecuzione (DOVE),
- e l'indicazione delle singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni date in subappalto (QUANDO).

Con queste specificazioni l'amministrazione aggiudicatrice è in grado di controllare puntualmente i soggetti esecutori e le relative responsabilità.

La modifica al comma 4 dell'art. 26 L.p. 2/2016 si applica anche alle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore della L.p. 17/2017 (30 dicembre 2017) e quindi anche nei contratti di appalto in corso la nuova disciplina deve essere applicata alle autorizzazioni di subappalto che verranno rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge collegata 2018.

In sintesi

La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente, ad eccezione dei casi espressamente previsti negli atti di gara. Questa previsione si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della L.p. 17/2017 (30 dicembre 2017).

Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto devono esser indicate le modalità, il luogo e il tempo di esecuzione di ciascuna lavorazione subappaltata e specificati i relativi subappaltatori. Questa disposizione si applica anche nei contratti di appalto in corso e quindi a tutte le autorizzazioni di subappalto che verranno rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge collegata 2018.

Garanzia per la partecipazione

Art. 31 L.p. 2/2016

Misure promozionali per le microimprese, le piccole e le medie imprese e per l'accesso alle gare
1. *Per promuovere e incentivare l'accesso delle microimprese al settore dei contratti pubblici, fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni, i lavori fino a 100.000 euro sono affidati preferibilmente alle microimprese in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.*

2. *In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la normativa statale. Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a un milione di euro mediante procedura a invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria.*

3. *omissis*

4. *omissis*

5. *omissis*

Il comma 11 dell'art. 30 L.p. 17/2017 modifica il comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale n. 2 del 2016, introducendo una deroga all'obbligo di presentazione della garanzia (cd. provvisoria) per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a un milione di euro mediante procedura a invito (cottimi e procedure negoziate) e alle procedure di affidamento di servizi e forniture di importo non superiore alla soglia comunitaria. La disposizione è finalizzata a promuovere la partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici alle microimprese e alle piccole e medie imprese, secondo quanto previsto dalla norma di attuazione di cui al decreto legislativo n. 162 del 2017, che autorizza la Provincia ad adottare interventi atti ad agevolare la partecipazione di tali imprese agli appalti pubblici.

La disposizione si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo l'entrata in vigore della L.p. 17/2017 (30 dicembre 2017).

In sintesi

La garanzia per la partecipazione alla gara (cd. provvisoria) non è richiesta nelle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a un milione e di euro mediante procedura a invito (cottimi e procedure negoziate) e nelle procedure di affidamento di servizi e forniture di importo non superiore alla soglia comunitaria.

La disposizione si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo l'entrata in vigore della L.p. 17/2017 (30 dicembre 2017).

Clausola sociale

Art. 32 L.p. 2/2016

Clausole sociali

1. Negli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale si applicano disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Il contratto di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. La Giunta provinciale individua le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e dell'eventuale contratto integrativo provinciale di riferimento.

2. Avendo riguardo all'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, e quando nulla è previsto in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'aggiudicatario oppure dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato con le modalità stabilite dal comma 1, in caso di cambio di gestione nell'appalto di servizi, l'aggiudicatario deve verificare la possibilità di assumere in via prioritaria il personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio-lavoratore o collaboratore, in un esame congiunto assieme alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto. L'aggiudicatario e queste organizzazioni sindacali devono incontrarsi prima dell'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro due settimane dall'incontro, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le parti sottoscrivono un verbale di accordo che è inviato all'amministrazione aggiudicatrice. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di riunione dove, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non riassume il personale precedentemente impiegato nell'appalto.

3. Nelle procedure di affidamento di servizi e di forniture l'aggiudicatario deve eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, quando l'amministrazione aggiudicatrice lo prevede negli atti di gara, in considerazione dell'importo del contratto e dell'intensità della manodopera coinvolta nello stesso. Il numero minimo di persone svantaggiate da impiegare durante l'esecuzione del contratto, indicativamente, corrisponde al 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate o al numero maggiore di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate individuate dall'amministrazione aggiudicatrice. Queste unità lavorative di persone svantaggiate devono essere mantenute invariate o al più incrementate durante

l'esecuzione del contratto. In caso di applicazione della clausola d'imposizione prevista dal comma 2 questa clausola sociale è fatta rispettare in modo compatibile con quest'adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

4. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere negli atti di gara che i soggetti aggiudicatari siano tenuti a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario.

5. L'amministrazione aggiudicatrice garantisce adeguate forme di pubblicità delle clausole sociali previste da quest'articolo, secondo quanto stabilito dalla normativa statale ed europea.

Il comma 12 dell'art. 30 L.p. 17/2017 modifica il comma 3 dell'art. 32 della legge provinciale n. 2 del 2016, limitando l'applicazione della clausola sociale che impone l'esecuzione dell'appalto con l'impiego di lavoratori svantaggiati alle sole procedure aventi ad oggetto servizi e forniture.

Conseguentemente non vi è più l'obbligo di applicare la predetta clausola alle procedure di affidamento di lavori pubblici il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo l'entrata in vigore della L.p. 17/2017 (30 dicembre 2017) e quindi non è più necessario motivare il mancato inserimento della clausola.

Rimane comunque possibile per le amministrazioni aggiudicatrici prevedere clausole analoghe nelle procedure riguardanti lavori pubblici, qualora lo ritengano opportuno in base alla natura dell'oggetto del contratto.

In sintesi

Per le procedure di affidamento di lavori pubblici, il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo il 30 dicembre 2017, non ricorre l'obbligo di applicazione della clausola sociale che richiede l'esecuzione dell'appalto con l'impiego di lavoratori svantaggiati.

Disciplina transitoria in materia di mezzi di comunicazione elettronici

Art. 73 L.p. 2/2016

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento di attuazione può dettare la disciplina transitoria di raccordo tra le modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 apportate da questa legge e la normativa previgente; inoltre individua ulteriori disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 abrogate. Il regolamento può essere adottato per stralci ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, questa legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.

3. L'articolo 7 si applica ai progetti di livello almeno definitivo affidati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

*4. L'articolo 9 si applica a decorrere dal ~~1° gennaio 2018~~ **31 maggio 2018** o dal diverso termine previsto per ragioni tecniche o organizzative con deliberazione della Giunta provinciale, comunque non successivo a quello previsto dalla normativa statale, per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Prima di tale data, la Provincia e le altre amministrazioni aggiudicatrici possono impiegare mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 9 nello svolgimento di alcune procedure, secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.*

5. L'articolo 12 si applica dalla data stabilita dal regolamento di attuazione.

5 bis. Fino alla data individuata, anche in modo progressivo, dalla deliberazione prevista dall'articolo 12 bis, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dalla disciplina statale.

6. Fino alla definizione con regolamento di attuazione dei casi e delle modalità in cui il prezzo è valutato con ricorso a formule matematiche, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, in riferimento ai servizi previsti dal medesimo comma le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità.

7. L'articolo 19 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco ai sensi del medesimo articolo. La data di applicazione può essere individuata anche in modo differenziato con riferimento alle diverse sezioni dell'elenco degli operatori economici e alle amministrazioni aggiudicatrici tenute all'utilizzo dell'elenco.

8. L'articolo 21 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco telematico ai sensi del medesimo articolo.

9. Gli articoli 22 e 24 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

10. Per la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti non è richiesto il pagamento di alcuna sanzione amministrativa, anche con riferimento a violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia già divenuto definitivo alla medesima data.

10 bis. L'articolo 25 bis si applica alle procedure di affidamento il cui bando o avviso o lettera di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma.

11. L'articolo 26 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Nelle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati prima di tale data, quando non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione, se ricorrono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, provate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, dei cottimisti o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima, salvo diverse motivazioni e sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, provvede al pagamento diretto alle mandanti di associazioni temporanee di concorrenti, alle società - anche consortili - eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai subappaltatori e ai cottimisti dell'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 si applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019".

12. L'articolo 27 si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, in relazione alle modifiche non ancora approvate alla medesima data.

13. L'articolo 28, come sostituito dalla legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017, si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di quest'ultima legge oppure, quando è ammessa la presentazione di proposte da parte di operatori economici - nei casi previsti dal medesimo articolo 28, comma 2 -, alle proposte presentate dopo la medesima data.

14. L'articolo 30 si applica a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/24/UE.

15. L'articolo 31 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

16. Il comma 1 dell'articolo 32 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data individuata dalla deliberazione che individua il contratto di riferimento ai sensi del medesimo comma. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge."

Il comma 13 dell'art. 30 L.p. 17/2017 modifica il comma 4 dell'art. 73 della legge provinciale n. 2 del 2016, posticipando al 31 maggio 2018 il termine, già fissato al primo gennaio 2018, a decorrere dal quale è fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di gara, ivi compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e delle offerte. Tale termine potrà essere prorogato con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto del termine previsto dalla normativa statale fissato al 18 ottobre 2018, come imposto dall'articolo 90 della Direttiva 2014/24/UE.

La disposizione è finalizzata alla predisposizione delle necessarie implementazioni della piattaforma informatica Mercurio nonché all'adeguata attività di formazione per l'uso della stessa da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

In sintesi

Il termine a decorrere dal quale è fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di gara, ivi compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e delle offerte, è stato posticipato dal primo gennaio 2018 al 31 maggio 2018.

Tale termine potrà essere prorogato con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto del termine previsto dalla normativa statale fissato al 18 ottobre 2018, come imposto dall'articolo 90 della Direttiva 2014/24/UE.

Disciplina transitoria in materia di criteri ambientali minimi

Art. 73 L.p. 2/2016

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento di attuazione può dettare la disciplina transitoria di raccordo tra le modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 apportate da questa legge e la normativa previgente; inoltre individua ulteriori disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 abrogate. Il regolamento può essere adottato per stralci ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, questa legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.

3. L'articolo 7 si applica ai progetti di livello almeno definitivo affidati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

4. L'articolo 9 si applica a decorrere dal 31 maggio 2018 o dal diverso termine previsto per ragioni tecniche o organizzative con deliberazione della Giunta provinciale, comunque non successivo a quello previsto dalla normativa statale, per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Prima di tale data, la Provincia e le altre amministrazioni aggiudicatrici possono impiegare mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 9 nello svolgimento di alcune procedure, secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'articolo 12 si applica dalla data stabilita dal regolamento di attuazione.

5 bis. Fino alla data individuata, anche in modo progressivo, dalla deliberazione prevista dall'articolo 12 bis, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dalla disciplina statale.

6. Fino alla definizione con regolamento di attuazione dei casi e delle modalità in cui il prezzo è valutato con ricorso a formule matematiche, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, in riferimento ai servizi previsti dal medesimo comma le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità.

7. L'articolo 19 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco ai sensi del medesimo articolo. La data di applicazione può essere individuata anche in modo differenziato con riferimento alle diverse sezioni dell'elenco degli operatori economici e alle amministrazioni aggiudicatrici tenute all'utilizzo dell'elenco.

8. L'articolo 21 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco telematico ai sensi del medesimo articolo.

9. Gli articoli 22 e 24 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

10. Per la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti non è richiesto il pagamento di alcuna sanzione amministrativa, anche con riferimento a violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia già divenuto definitivo alla medesima data.

10 bis. L'articolo 25 bis si applica alle procedure di affidamento il cui bando o avviso o lettera di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma.

11. L'articolo 26 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Nelle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati prima di tale data, quando non è previsto il pagamento diretto

del subappaltatore da parte dell'amministrazione, se ricorrono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, provate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, dei cottimisti o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima, salvo diverse motivazioni e sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, provvede al pagamento diretto alle mandanti di associazioni temporanee di concorrenti, alle società - anche consortili - eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai subappaltatori e ai cottimisti dell'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 si applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019".

12. L'articolo 27 si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, in relazione alle modifiche non ancora approvate alla medesima data.

13. L'articolo 28, come sostituito dalla legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017, si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di quest'ultima legge oppure, quando è ammessa la presentazione di proposte da parte di operatori economici - nei casi previsti dal medesimo articolo 28, comma 2 -, alle proposte presentate dopo la medesima data.

14. L'articolo 30 si applica a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/24/UE.

15. L'articolo 31 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

16. Il comma 1 dell'articolo 32 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data individuata dalla deliberazione che individua il contratto di riferimento ai sensi del medesimo comma. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge."

Il comma 14 dell'art. 30 L.p. 17/2017 stabilisce la disciplina transitoria in materia di criteri ambientali minimi (articolo 12 bis della legge provinciale n. 2/2016), per la quale si rinvia al commento al comma 3.

Disciplina transitoria in materia di elenco unico degli operatori economici

Art. 73 L.p. 2/2016

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento di attuazione può dettare la disciplina transitoria di raccordo tra le modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 apportate da questa legge e la normativa previgente; inoltre individua ulteriori disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 abrogate. Il regolamento può essere adottato per stralci ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, questa legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.

3. L'articolo 7 si applica ai progetti di livello almeno definitivo affidati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

4. L'articolo 9 si applica a decorrere dal 31 maggio 2018 o dal diverso termine previsto per ragioni tecniche o organizzative con deliberazione della Giunta provinciale, comunque non successivo a quello previsto dalla normativa statale, per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Prima di tale data, la Provincia e le altre amministrazioni aggiudicatrici possono impiegare mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 9 nello svolgimento di alcune procedure, secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'articolo 12 si applica dalla data stabilita dal regolamento di attuazione.

5 bis. Fino alla data individuata, anche in modo progressivo, dalla deliberazione prevista dall'articolo 12 bis, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dalla disciplina statale.

6. Fino alla definizione con regolamento di attuazione dei casi e delle modalità in cui il prezzo è valutato con ricorso a formule matematiche, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, in

riferimento ai servizi previsti dal medesimo comma le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità.

7. L'articolo 19 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco ai sensi del medesimo articolo. La data di applicazione può essere individuata anche in modo differenziato con riferimento alle diverse sezioni dell'elenco degli operatori economici **e alle amministrazioni aggiudicatrici tenute all'utilizzo dell'elenco.**

8. L'articolo 21 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco telematico ai sensi del medesimo articolo.

9. Gli articoli 22 e 24 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

10. Per la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti non è richiesto il pagamento di alcuna sanzione amministrativa, anche con riferimento a violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia già divenuto definitivo alla medesima data.

10 bis. L'articolo 25 bis si applica alle procedure di affidamento il cui bando o avviso o lettera di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma.

11. L'articolo 26 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Nelle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati prima di tale data, quando non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione, se ricorrono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, provate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, dei cottimisti o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima, salvo diverse motivazioni e sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, provvede al pagamento diretto alle mandanti di associazioni temporanee di concorrenti, alle società - anche consortili - eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai subappaltatori e ai cottimisti dell'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 si applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019".

12. L'articolo 27 si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, in relazione alle modifiche non ancora approvate alla medesima data.

13. L'articolo 28, come sostituito dalla legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017, si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di quest'ultima legge oppure, quando è ammessa la presentazione di proposte da parte di operatori economici - nei casi previsti dal medesimo articolo 28, comma 2 -, alle proposte presentate dopo la medesima data.

14. L'articolo 30 si applica a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/24/UE.

15. L'articolo 31 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

16. Il comma 1 dell'articolo 32 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data individuata dalla deliberazione che individua il contratto di riferimento ai sensi del medesimo comma. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge."

Il comma 15 dell'art. 30 L.p. 17/2017 prevede la disciplina transitoria relativa alla modifica all'art. 19 L.p. 2/2016 in ordine all'elenco unico degli operatori economici, di cui si è detto sopra al commento al comma 8.

Disciplina transitoria in materia di subappalto

Art. 30, comma 16, L.p. 17/2017

(...)

16. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificato dal comma 10, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 4

dell'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificato dal comma 10, si applica anche alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(...)

Il comma 16 dell'art. 30 L.p. 17/2017 detta la disciplina transitoria per la modifica all'art. 26, comma 4, L.p. 2/2016 in materia di subappalto, per la quale si rinvia al commento al comma 10.

Disciplina transitoria in materia di criteri di aggiudicazione, garanzia provvisoria e clausole sociali

Art. 30, comma 17, L.p. 17/2017

(...)

17. Gli articoli 16, 31 e 32 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificati dai commi 4, 11 e 12, si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 17 dell'art. 30 L.p. 17/2017 reca la disciplina transitoria delle novelle agli articoli 16 (in materia di criteri di aggiudicazione), 31 (in ordine all'esonero dalla richiesta di garanzia provvisoria), 32 (relativo alle clausole sociali) della legge provinciale n. 2 del 2016, per la quale si rinvia rispettivamente al commento ai commi 4, 11, 12.

MODIFICHE ALLA L.P. 23/1990

Disposizioni in materia di aggregazione dei fabbisogni

Art. 36 ter 1 L.p. 23/90

Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture

1. Anche in relazione alle finalità dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma e le eventuali deroghe all'obbligo, anche in relazione alle esigenze organizzative dell'agenzia.

2. I comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente, o, in ogni caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori è ~~di importo inferiore a 150.000 euro~~ **di importo inferiore a 500.000 euro**.

2 bis. La Giunta provinciale può introdurre con propria deliberazione un sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici al fine di individuare, anche in deroga a quanto previsto da questo articolo, le amministrazioni aggiudicatrici che possono procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture o all'affidamento di lavori. Il sistema di qualificazione provinciale è orientato a criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione e tiene conto dei bacini territoriali in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici e del carattere di stabilità dell'attività delle medesime. Nella qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici la Giunta provinciale può tenere conto della loro possibilità di avvalersi di loro forme associative o della comunità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 bis, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Il sistema di qualificazione provinciale tiene conto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di qualificazione.

2 ter. Fino all'introduzione del sistema di qualificazione provinciale previsto dal comma 2 bis, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti affidano i contratti per l'acquisizione dei lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge o, se non sono soggetti all'obbligo di gestione associata, stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

2 quater. Nei casi definiti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i comuni possono avvalersi, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, che opera quale centrale di committenza. Tale possibilità è in ogni caso esclusa quando i comuni sono tenuti ad aderire ad una convenzione quadro e, fino all'eventuale qualificazione della suddetta società cooperativa ai sensi del comma 2 bis, quando i comuni sono tenuti ad avvalersi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con la medesima deliberazione attuativa sono definiti gli aspetti organizzativi necessari per l'attuazione di questo comma.

3. Per lo svolgimento delle funzioni previste da quest'articolo l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti può avvalersi dei competenti uffici delle amministrazioni aggiudicatrici o di personale messo a disposizione delle medesime, nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini, stipulando una convenzione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella programmazione dell'attività dell'agenzia si tiene conto della disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse ai sensi di questo comma. Per le predette finalità e ove la convenzione lo preveda, le competenti strutture degli enti pubblici strumentali di cui l'agenzia si può avvalere si considerano funzionalmente inserite nella struttura organizzativa di APAC che adegua in tal senso il proprio atto organizzativo; in tal caso il dirigente preposto alla struttura esercita, ai sensi del capo I del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997, le funzioni spettanti all'APAC ed attribuite alla struttura medesima dal predetto atto organizzativo.

4. Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei, con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il primo semestre di ogni anno sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006, definisce strategie comuni di acquisto, con le modalità stabilite dal comma 5. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici, anche per il tramite dei loro soggetti rappresentativi, effettuano l'analisi dei loro fabbisogni, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare **per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nel rispetto della disciplina statale, oppure propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata. L'obbligo di ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).**

6. **Quando non sono tenute a utilizzare le convezioni previste dal comma 5,** le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di ~~ulteriori categorie di~~ beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.

7. La Giunta provinciale determina annualmente i prezzi di riferimento, alle condizioni di maggior efficienza, di beni e servizi di maggior impatto in termini di costo a carico della pubblica

amministrazione, diversi da quelli determinati a livello nazionale ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; nel farlo promuove criteri di acquisto ispirati a esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche in subordine al principio di economicità. I prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa.

8. Quest'articolo si applica dal 1° luglio 2015. Fino a tale data le amministrazioni aggiudicatrici affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo la normativa provinciale previgente.

Il comma 1 dell'art. 31 L.p. 17/2017 modifica i commi 2, 5 e 6 dell'art. 36 ter 1 L.p. 23/90, ed introduce il nuovo comma 2 quater.

Il comma 2 dell'art. 31 L.p. 17/2017 amplia l'autonomia dei Comuni nell'espletamento di procedure di gara per l'affidamento di lavori pubblici, con l'aumento della soglia da 150.000,00 a 500.000,00 €.

Il comma 2 quater dell'art. 31 L.p. 17/2017 non è una disposizione direttamente applicabile bensì è assoggettata alla condizione sospensiva dell'adozione di una deliberazione della Giunta Provinciale che ne individuerà i casi di operatività; dal punto di vista del contenuto tale comma attribuisce una nuova competenza allo svolgimento di gare quale centrale di committenza alla società cooperativa costituita in seno all'associazione nazionale comuni italiani e all'Unione nazionale comuni comunità enti montani ANCI-UNCHEM per il territorio provinciale (Consorzio dei Comuni Trentini).

Il comma prevede comunque alcune preclusioni, segnatamente quando i comuni sono obbligati ad aderire ad una convenzione quadro e quando sono tenuti a rivolgersi ad APAC.

Il comma 5 dell'art. 31 L.p. 17/2017, che è ricollegato alla modifica introdotta dal comma 2 quater, è stato modificato, in linea con l'analoga previsione statale, nel senso che l'adesione alle convenzioni quadro stipulate dall'APAC è obbligatoria solo per le acquisizioni di importo annuo superiore alle soglie minime individuate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, nel rispetto della legge statale. Al di sotto di tali soglie le amministrazioni del settore pubblico provinciale potranno decidere di non aderire alle convenzioni ed effettuare autonome procedure di scelta del contraente nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, eventualmente affidandosi alla centrale di committenza di cui al citato comma 2 quater.

La norma intende mitigare gli obblighi di adesione alla convenzione allorché le forniture o i servizi da acquisire nell'ambito di una convenzione quadro hanno un valore annuo inferiore alle soglie che saranno indicate dalla citata deliberazione della Giunta provinciale. L'operatività del meccanismo richiede che la Giunta provinciale fissi con proprio provvedimento le soglie al di sopra delle quali l'adesione alle convenzioni risulti comunque doverosa.

Il periodo conclusivo del nuovo comma prevede inoltre un'apertura di favore agli acquisti affidati a cooperative sociali che immettono soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro.

Il comma 6 allinea le disposizioni alle modificazioni introdotte dai commi 2 quater e 5.

In sintesi

Il nuovo comma 2 dell'articolo 36 ter 1 amplia la soglia di competenza dei Comuni per l'effettuazione di procedure di affidamento di lavori da 150.000,00 € a 500.000,00€.

Il nuovo comma 2 quater prevede la possibilità di uno nuovo soggetto operativo come centrale di committenza, a cui i comuni si potranno rivolgere per i propri acquisti, entro i casi definiti dalla deliberazione della Giunta provinciale.

Il comma 5 stabilisce la facoltà, in luogo del previgente obbligo, di aderire alle convenzioni quadro per acquisti al di sotto della soglia che sarà individuata con deliberazione della Giunta provinciale; stabilisce inoltre lo svincolo dall'obbligo di adesione alle convenzioni quadro nel caso di convenzioni o di affidamenti attraverso soggetti che abbiano l'obiettivo dell'inserimento di personale svantaggiato.

Tutela dei lavoratori

*Art. 43 L.p. 26/93
Tutela dei lavoratori*

1. *L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.*

2. *L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.*

3. *In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.*

4. *A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del concessionario esecutore previsti dal comma 2, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. Il regolamento di attuazione prevede le modalità con cui l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere sulle ritenute previste da questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze dell'appaltatore o del concessionario esecutore rispetto agli obblighi previsti dal comma 2, accertate dagli enti competenti che ne chiedono il pagamento nelle forme di legge. Nel regolamento di attuazione possono essere previste disposizioni per promuovere e premiare l'appaltatore o il concessionario esecutore relativamente all'applicazione di meccanismi di accertamento e certificazione, anche assunti dal solo appaltatore o concessionario esecutore, della regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatore o del concessionario esecutore e dei subappaltatori.*

5. *L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore o al concessionario esecutore, a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori. L'appaltatore o il concessionario esecutore comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la data d'inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'autorità competente la dichiarazione di regolarità retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Per il pagamento del saldo è richiesta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti riferita al periodo successivo all'ultimo stato di avanzamento dei lavori liquidato, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'autorità competente nei confronti dell'appaltatore o del concessionario esecutore anche per i dipendenti degli eventuali subappaltatori.*

6. *Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva, anche attraverso la documentazione di cui al comma 5, il mancato o parziale adempimento, accertato, nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:*

a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore o il concessionario esecutore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore o dal concessionario esecutore;

b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dal subappaltatore.

7. *Per i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 5 non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o al concessionario esecutore o agli*

eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento é liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

8. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o del concessionario esecutore, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione.

9. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale.

10. I contratti di lavori pubblici devono riportare le prescrizioni di questo articolo e devono prevedere anche:

a) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e, per suo tramite, per i subappaltatori, di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;

c) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;

d) l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

10 bis. La Provincia persegue la sicurezza e la regolarità del lavoro anche attraverso la realizzazione di un sistema informativo riguardante i cantieri presenti sul territorio provinciale, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e delle direttive adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10. A tal fine la Provincia promuove la stipula di accordi volti a garantire l'interoperabilità del sistema informativo e lo scambio di informazioni con altri sistemi gestiti da soggetti pubblici o privati, quali, per esempio, la cassa edile della provincia autonoma di Trento. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma; la deliberazione può prevedere, in particolare, le tipologie di lavori alle quali il sistema si riferisce, i contenuti del sistema informativo, le modalità di accesso e di utilizzo dei dati da parte della Provincia e di altri soggetti.

~~11. Per perseguire la sicurezza e la regolarità del lavoro è istituito il "libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro", tenuto e aggiornato nel cantiere dall'appaltatore o dal concessionario esecutore. Il documento contiene l'indicazione giornaliera dei nominativi di tutto il personale comunque impiegato nell'esecuzione dei lavori. A tal fine l'impresa subappaltatrice deve comunicare all'appaltatore o al concessionario esecutore, al momento dell'ingresso in cantiere dei propri lavoratori, i dati necessari per la corretta compilazione del libro.~~

~~L'appaltatore o il concessionario esecutore è responsabile dell'esattezza dei dati indicati nonché della tenuta giornaliera del libro. L'eventuale inadempienza rileva contrattualmente e comporta l'applicazione delle norme in materia di sicurezza per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e il subappaltatore, per quanto di rispettiva competenza, fatte salve le fattispecie già disciplinate da disposizioni particolari. La direzione dei lavori e il responsabile del procedimento devono avere libero accesso al libro. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita in cantiere, in contraddittorio con il direttore di cantiere dell'impresa, verifica l'esattezza delle annotazioni~~

~~sul libro del personale, annotandovi gli esiti. Il libro non ha validità ai fini della contabilità dell'appalto. Le modalità di tenuta del libro e le conseguenze in caso di non corretta tenuta sono definite dal regolamento di attuazione. Il regolamento, inoltre, può stabilire le modalità per il trattamento informatico dei dati contenuti nel libro, anche con riferimento alle verifiche necessarie per l'emissione del documento unico di regolarità contributiva, e i casi in cui non è obbligatoria la tenuta del libro-11-bis. Fino al 31 dicembre 2017, il libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro previsto dal comma 11 è istituito per i contratti di importo superiore a 500.000 euro.~~

Il comma 1 dell'art. 32 L.p. 17/2017 inserisce il comma 10 bis nell'art. 43 della L.p. 26/93, prevedendo il perseguimento da parte della Provincia della **sicurezza e regolarità del lavoro attraverso la realizzazione di un sistema informativo** riguardante i cantieri presenti sul territorio provinciale; a tal fine, la Provincia autonoma di Trento può promuovere la stipula di accordi con altri soggetti pubblici o con soggetti privati, quale, ad esempio, la Cassa edile della Provincia autonoma di Trento.

La disposizione rinvia ad apposita deliberazione della Giunta provinciale la disciplina attuativa relativa in particolare al tipo di lavori a cui il sistema informativo fa riferimento, ai contenuti del sistema informativo, alle relative modalità di accesso e di utilizzo dei dati da parte della Provincia autonoma di Trento e degli altri soggetti.

Il comma 2 dell'art. 32 L.p. 17/2017 abroga i commi 11 e 11bis dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 che istituivano e disciplinavano il libro del personale. Quindi, dal 30 dicembre 2017 **non vi è più l'obbligo** della tenuta del **Libro del personale** e di conseguenza vengono meno anche le deroghe previste a tale obbligo.

In sintesi

L'obiettivo della sicurezza e regolarità del lavoro è perseguito mediante l'istituzione di un sistema informativo riguardante tutti i cantieri presenti sul territorio provinciale, la cui piena attuazione è rinviata ad una delibera della Giunta provinciale;

Dalla data di entrata in vigore della L.p. 17/2017 (30 dicembre 2017) viene eliminato l'obbligo della tenuta del libro del personale.

ELENCO PREZZI

Si coglie inoltre l'occasione per evidenziare che è stata pubblicata sul Supplemento n. 2 al B.U. n. 1/I-II del 04 gennaio 2018 la deliberazione della Giunta provinciale n. 2322 di data 28 dicembre 2018 avente ad oggetto "**Approvazione dell'elenco prezzi di cui all'art.13 della L.p. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.**". Questa deliberazione è attuativa dell'art. 13, comma 1, della L.p. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., che prevede l'approvazione annuale da parte della Giunta Provinciale dell'elenco prezzi, da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale quale parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento dei lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.

Il nuovo elenco prezzi è applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione (4 gennaio 2018).

L'elenco prezzi approvato rappresenta il risultato di un lavoro lungo e complesso di revisione e attualizzazione delle voci e dei prezzi dell'elenco attualmente in vigore (che risale al 2012), svolto dall'Ufficio Osservatorio e prezzario dei lavori pubblici e delle concessioni, in collaborazione con i Servizi provinciali competenti e sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria.

La necessaria revisione dell'elenco prezzi, con l'aggiornamento all'attuale situazione del mercato, era stato motivo della proroga della vigenza fino al 31/12/2017 dell'art. 43 della L.p. 14/2014 recante l'obbligo di riduzione dell'8% del costo dei progetti di lavori pubblici. Tale proroga è stata disposta con l'art. 58 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 3.

L'art. 43 della L.p. 14/2014 rispondeva all'esigenza di contenere la spesa pubblica nel momento della crisi economico-finanziaria, assicurando nel contempo l'osservanza del principio di adeguatezza dei valori economici delle gare d'appalto rispetto all'andamento del mercato e tutelando così l'effettiva concorrenza fra le imprese.

Va segnalato al riguardo che, con l'art. 31, comma 1, della L.p. n. 9/2017, sono state apportate modifiche all'art. 13, commi 1 e 3 bis, L.p. 26/93, introducendo una disciplina per la cessazione, al 31 dicembre 2017, dell'obbligo di riduzione dell'8 per cento del costo dei progetti di lavori pubblici (art. 43 L.p. 14/2014) e prevedendo che possano esser posti in gara per i sei mesi successivi alla pubblicazione del nuovo elenco prezzi i progetti, la cui approvazione, almeno a livello definitivo, sia avvenuta nella vigenza del "vecchio" prezzario.

In sintesi

La riduzione dell'8% dei costi nei progetti di lavori pubblici è applicata fino al 31/12/2017.

Dal 4 gennaio 2018 si applica il nuovo prezzario provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2322 di data 28 dicembre 2017 ed aggiornato all'attuale situazione di mercato.

Al fine di non appesantire e protrarre i procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche, la normativa provinciale (art. 13, comma 3bis, della L.p. 26/1993) stabilisce che i progetti approvati almeno a livello definitivo prima della vigenza del nuovo elenco prezzi (e cioè prima del 4 gennaio 2018), rimangono validi e non devono essere aggiornati al nuovo prezzario se posti in gara entro 6 mesi dalla pubblicazione del nuovo prezzario.

NUOVE SOGLIE COMUNITARIE

Si rammenta infine che con i Regolamenti delegati (UE) nr. 2364, 2365, 2366 di data 18 dicembre 2017, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L337 del 19 dicembre 2017, la Commissione europea ha stabilito le soglie per l'applicazione delle norme in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni in vigore dal 1° gennaio 2018.

Le soglie vigenti sono le seguenti:

Tipologia	Soglia di importo
appalti lavori	≥ 5.548.000,00 Euro
appalti servizi/forniture	≥ 221.000,00 Euro
concessioni lavori/servizi	≥ 5.548.000,00 Euro
servizi sociali e altri servizi specifici	≥ 750.000,00 Euro
settori speciali lavori	≥ 5.548.000,00 Euro
settori speciali servizi/forniture	≥ 443.000,00 Euro

BANDI TIPO

Da ultimo, si segnala che dal 6 gennaio 2018 è in vigore lo schema tipo del disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che è stato adottato dall'ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 (pubblicata nella G.U.R.I. 22 dicembre 2017, n. 298), vincolante per tutte le amministrazioni aggiudicatrici.

In prima applicazione, nel provvedimento a contrarre verrà dato mandato all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) di indire la gara attraverso la pubblicazione di

apposito bando redatto in conformità al bando-tipo n. 1/2017 adottato dall'ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016, debitamente integrato con le norme contenute nella L.p. 2/2016 e con le altre norme provinciali applicabili. A titolo collaborativo per le amministrazioni che non si avvalgono di APAC verrà messo a disposizione lo schema di bando debitamente adeguato alla normativa provinciale vigente nel portale di APAC, sezione "strumenti", "schemi di bando e lettera di invito". Le deroghe al bando tipo, così come sopra integrato, dovranno essere motivate nel provvedimento a contrarre.

* * *

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, nel portale dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti APAC all'indirizzo (www.appalti.provincia.tn.it/normativa_e_strumenti/circolari_pat/).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- ing. Raffaele De Col -

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Luca Comper -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).